

N. ____/____ REG.PROV.PRES.
N. 09094/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9094 del 2019, proposto da
Salvatore Guido Alfano, Michele Paolo Alfieri, Monica Angelini, Salvatore Angelino, Tommaso Arena, Maria Catena Balsamo, Giuseppa Bellante, Stefano Berionni, Paolo Bianchi, Francesca Bisconti, Anna Borruso, Luigi Boscaglia, Antonino Bova, Gerardo Bovenzi, Francesca Brini, Graziella Bruccoleri, Adriano Buldrini, Rosaly Lucia Caiazzo, Paolo Capuzzi, Gloria Cascelli, Danilo Cavallo, Francesca Cerri, Melania Cimino, Alessio Cocchi, Margherita Colombini, Francesca Cucurachi, Italo D'Amato, Giuseppe De Giorgi, Anna Del Conte, Fabrizio Del Moro, Marianna Di Feo, Matteo Di Maggio, Cinzia Di Tana, Martin Segundo Diaz Gonzalez, Giuseppina Valentina Dolce, Francesco Donatini, Michele Dragonetti, Francesca Feline, Francesca Fiore, Deborah Firetto, Paolo Floris, Donato Cosimo Gallitelli, Riccardo Giacomi, Guadalupe Giilardon, Angela Giuliano, Clelia Grandi, Valerio Maria Grasso, Sebastiano Gullotta, Nicolo' Incerti, Eleonora Lamalfa, Carmelo Latino, Stefania Licata, Giuseppina Magnanimi,

Armando Mancini, Mariella Manconi, Claudia Manuali, Giuseppe Martino, Federico Marzo, Angelica Massaro, Carlo Mazzearella, Lory Mingotti, Roberta Missere, Lucia Modena, Martina Mucciante, Giuliana Musaro', Giuliana Notolini, Francesca Nunziante, Elena Nunziante, Mihaela Oggiano, Giacomo Orlando, Lorenza Adriana Ottimo, Italo Maurizio Palumbo, Filippo Pambianco, Walter Pandini, Alessandro Parisse, Fabio Pesce, Cristian Piperis, Nicoletta Pisanelli, Giuseppe Pugliano, Etlea Pushi, Giuseppe Renna, Maria Pia Rimedio, Eduardo Russo, Ana Maria Russo, Salvatore Salemi, Pasquale Sannino, Antonio Scolieri, Luigi Siciliano, Laura Storti, Luigi Suter Sardo, Leonarda Desire' Torre, Aldo Rocco Torsello, Tania Vecche', rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 06476/2019, resa tra le parti, concernente per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

1) del bando di cui al decreto MIUR n. 92 del 08.02.2019 nella parte in cui all'art. 3 lett. b) esclude dalla partecipazione al concorso coloro che non hanno conseguito i 24 CFU e/o le tre annualità di servizio;

nella parte in cui all'art. 4: a) non prevede il punteggio minimo di sufficienza per superare il test preliminare; b) non prevede uguali prove di accesso programmate per tutti gli atenei; c) prevede il test preliminare in aggiunta alle prove programmate;

2) del bando di cui al decreto MIUR del 21.02.2019;

3) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

4) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata perché la notifica nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile per l'elevato numero dei destinatari e che, ai sensi di legge, si può procedere alla notifica per pubblici proclami mediante inserimento del ricorso in appello e del decreto nella area tematica del sito istituzionale del MIUR;

Considerato che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web del Ministero resistente, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto;

Dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella segreteria della Sezione nei 30(trenta) giorni successivi:

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 7 novembre 2019.

Il Presidente

Sergio Santoro

IL SEGRETARIO